

Segue dalla prima

La migliore perché da una parte "può incoraggiare nuove positive attenzioni alla vita umana anche fuori d'Italia" e, dall'altra, "finalmente introduce nell'ordinamento giuridico un elemento capace di arrestare l'attuale degrado della cultura dei diritti umani" (Si alla vita, gennaio 2004). Le previsioni di Casini mi lasciano pieno di dubbi. In Europa, l'opinione comune è che si tratti di una legge inapplicabile e discriminatoria, che non frenerà un processo storico ormai avviato ma si limiterà a privare l'Italia di alcuni benefici, ponendo un freno non certo allo "attuale degrado dei diritti umani" (che, per quanto so, non hanno niente a che fare con la vita prenatale) ma alle conquiste civili fatte negli ultimi 30 anni nel campo del controllo della riproduzione. Si tratta, l'ho ormai scritto molte volte, di una legge "cattolica", fortemente voluta dal Papa, dal magistero della chiesa, dal Movimento per la vita: l'immagine di Casini indaffarato a controllare il voto dei parlamentari cattolici restando a lungo negli incubi di chi riteneva di vivere in un Paese laico. Non è per nulla convincente obiettare dicendo che si è trattato di scegliere il male minore e che la legge è imperfetta: in altre circostanze (la legge sul divorzio) la scelta del magistrato ecclesiastico fu del tutto diversa e arrivò a rifiutare il compromesso del "piccolo divorzio", accettando una sconfitta politica ma tenendo ben fermo un principio morale. Se si sceglie il compromesso del "male minore" si apre la strada alle mediazioni che debbono tener conto del rapporto tra costi e benefici, un terreno sul quale la morale cattolica è perdente senza la minima ombra di dubbio. Si tratta di una legge che è stata voluta da quanti si ritraggono sgomenti al pensiero che la tecnica possa essere utilizzata nel processo procreativo, come se si trattasse della sfida estrema al principio della sacralità della vita, qualcosa di analogo al superamento delle colonne di Ercole. Una legge che, pur di ottenere una forte protezione della vita nascente ha persino rinunciato al principio di inscindibilità tra vita sessuale e vita riproduttiva, una rinuncia che avrà probabilmente effetti negativi per il mondo cattolico. Una legge rivolta a bloccare la scienza, il nuovo che avanza minacciosamente. Ebbene, chiediamocelo tutti: sono stati ottenuti

Ormai quasi il 2% dei bambini che nascono nel nostro Paese nascono grazie a una tecnica di riproduzione assistita

Ciò significa che questo modo di avere figli fa parte della nostra cultura e non potrà più essere cancellato

# Fecondazione, la legge dell'ingiustizia

CARLO FLAMIGNI

questi risultati? Ormai quasi il due per cento dei bambini che nascono nel nostro Paese nascono grazie a una tecnica di riproduzione assistita: ciò significa che questo modo di avere figli fa parte della nostra cultura e non potrà più essere cancellato, quali

che siano le difficoltà che verranno inserite nei percorsi delle coppie. Che la legge protegga la vita nascente è del tutto falso, e sono molto stupito dell'entusiasmo di Casini per l'articolo 6, quello che afferma che "la volontà può essere revocata da ciascuno dei sog-

getti.... fino al momento della fecondazione dell'ovulo". Ma, ci siamo chiesti tutti, come si può essere così crudeli da imporre a una donna di ricevere nel suo grembo un embrione nel quale sono stati visti 3 o 4 pronuclei e che sappia-

zione genetica, incompatibile con la vita? Ebbene, ci hanno risposto, è anche questo un modo per proteggere la vita nascente, il concepito, uno di noi. Evito di usare parole forti, mi limito a dire che non è così: non è così, perché non c'è nessuna sanzione per le donne che, giustamente

contrariate, rifiuteranno di ricevere l'embrione. E cos'è, me lo dicano i giuristi, una norma di legge che non prevede sanzioni per i contravventori?

E credono forse i cattolici di aver difeso l'embrione, uno di noi, vietandone il congelamento? Se lo pensano, si ricredano: perché la legge non parla mai di zigoti, gli ovociti fecondati, che si

potranno congelare, con risultati molti simili a quelli che si ottengono congelando embrioni. Ebbene, non ho né la competenza né la faccianta di fare analisi dei documenti della chiesa cattolica, ma ho sotto-

posto la Donum Vitae all'attenzione di persone competenti, e tutte mi hanno assicurato che per la chiesa cattolica non c'è differenza alcuna tra uno zigote e un embrione. E allora, in che razza di trappola siamo finiti tutti quanti?

Potrei continuare: non lo faccio per misericordia. Non posso però non sottolineare il fatto che così risultano prive di senso tutte le drammatiche dichiarazioni sui poveri concepiti crioconservati, piccole fiammiferie destinate a morire nel freddo. Del resto, che il concepito non sia "uno di noi" e che non si trovi "nella più estrema delle povertà, prigioniera di una provetta" (Avvenire, 5 febbraio 2004) lo sostiene una folta schiera di teologi cattolici ancora fedeli all'omologismo. Ed è bene ricordare quello che ha tante volte detto e scritto Maurizio Mori: è altrettanto ingiusto trattare diversamente gli uguali quando trattare ugualmente i diseguali: questa legge, che cerca di dare al concepito gli stessi diritti della persona è, oltre che ipocrita, ingiusta.

Recentemente, sui vari giornali cattolici, criticando le mie opinioni e i miei articoli, molti opinionisti cattolici si sono preoccupati di insegnarmi che cosa è la laicità. Ebbene, io ho i miei Maestri, che si chiamano Guido Calogero, Umberto Scarpelli e Carlo Augusto Viano, e da loro ho appreso che lo stato laico esige l'autonomia delle istituzioni pubbliche e della società civile dalle ingerenze di qualsivoglia organizzazione confessionale e dalle direttive di tutti i poteri che si sono costituiti senza ricorrere alle regole della democrazia, quotidiana. Per la fondamentale, necessaria costruzione di una vita possibile: sia essa quella di un figlio o quella che dà fiato reale alle speranze e ai desideri di milioni di malati.

Luca Coscioni

## matite dal mondo



L'agente speciale Cheney svela il mistero delle armi di distruzione di massa: sotto il lenzuolo... niente (Financial Times, 6 febbraio)

## segue dalla prima

### Contro la scienza

L'associazione Luca Coscioni lotta per impedire che i principi della laicità dello Stato e della libertà di ricerca siano ancora una volta bruciati sul rogo clericale da questi partiti politici. Si schiera a favore di una ricerca libera, dove l'etica della scienza sia definita da parametri laici e scientifici e non da parametri religiosi o conservatori. Penso che un referendum sia necessario per ribadire la separazione tra lo Stato e la Chiesa e per ristabilire una libertà fondamentale pesantemente violata, cioè quella della libertà di cura. Lo stato democratico nasce per garantire libertà e sicurezza ai cittadini, per consentire loro, fra le altre cose, di praticare il culto e le convinzioni

che desiderano: da questo deriva la sua legittimità.

Uno stato democratico non può imporre convinzioni religiose o ideologiche. Come per altri diritti civili, la classe politica italiana è distante anni luce dalle opinioni dei cittadini. Ci troviamo nell'assurda situazione, di un terreno assolutamente fertile che rischia di essere inaridito e reso sterile dalla classe politica asservita al Vaticano e da un'informazione drogata che mette sullo stesso piano, confondendoli, scienziati e fattucchieri. Quindi il referendum deve essere percorso. Sarà percorso ed è percorribile con un coinvolgimento non solo delle donne, ma di tutti i soggetti che considerano la possibilità di scegliere tra la vita e la morte fisica, psicologica, quotidiana. Per la fondamentale, necessaria costruzione di una vita possibile: sia essa quella di un figlio o quella che dà fiato reale alle speranze e ai desideri di milioni di malati.

## segue dalla prima

### Contro le donne

Ignorando così la specificità della relazione di maternità e la pluralità dei modelli genitoriali e familiari. E incongruenze e insensatezze, in un susseguirsi di divieti segnato da seri interrogativi di costituzionalità, disciplinano l'accesso alle tecniche di riproduzione e le loro modalità. Ci preoccupa anzitutto enormemente l'affermazione contenuta all'articolo 1, laddove la legge dichiara di assicurare, nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, "...i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito...", così ponendosi in radicale contrasto con i principi generali del nostro ordinamento che individuano nella nascita la condizione indispensabile per l'accesso ai diritti. La grossolana semplificazione con la quale si attribuisce al concepito la qualità di soggetto portatore di diritti stravolge il senso e la realtà della inscindibile relazione tra madre e concepito: si prefigura per norma la possibile contrapposizione tra i diritti dell'una e i supposti diritti dell'altro e si risolve il conflitto a favore dell'embrione, ignorando che nel bilanciamento dei valori in gioco, secondo la Corte Costituzionale "...non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare...". È proprio questo il diverso bilanciamento di valori determinato dal legislatore nella legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, ritenuta, sempre dai giudici costituzionali, legge "a contenuto costituzionalmente vincolato" e oggetto per questo, neppure tanto velato, del prossimo attacco dello schieramento che ha prodotto questa legge sulla procreazione assistita. Non è fantasioso prevedere effetti dirompenti della nuova soggettività dell'embrione oltre il recinto della procreazione assistita, sulla disciplina dell'interruzione di gravidanza. Il pericoloso messaggio di tale riduzione della soggettività alla biologia apre la strada a conseguenze irragionevoli e perverse sul piano giuridico, oltre che simbolico. Esse diventano chiare come la luce nel divieto di revoca del consenso della donna dopo la fecondazione dell'ovulo, con conseguente impianto dell'embrione, anche se malato. È possibile che il legislatore abbia qui impartito un tipico "ordine impossibile": secondo l'articolo 32 della Costituzione, 2° comma, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma nessuna legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. È del tutto evidente che questa legge lo fa e non riusciamo ad immaginare che esistano un giudice e un medico disposti a darle appli-

cazione. E, tuttavia, il semplice fatto di avere formulato un tale ordine rivela in modo inequivocabile quale sia la concezione del corpo e della libertà femminile di questo legislatore. Al divieto di distruzione e di crioconservazione degli embrioni, stabilito nella logica di prevenirne una utilizzazione diversa dall'impianto, si collegano nella stessa legge, oltre al divieto di revoca del consenso all'impianto: - Il divieto di produzione di un numero di embrioni superiore a tre e l'obbligo dell'unico contemporaneo impianto. Per ragioni diverse da quelle sanitarie, ma portatrici di patologie genetiche trasmissibili al concepito. La diagnosi preimpianto (metodica che utilizza la procedura della fecondazione in vitro), vietata espressamente dalla legge, non sarebbe utilizzabile per la preventiva selezione di embrioni sani da trasferire in utero. L'esclusione della coppia non sterile, portatrice di patologie, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 32 della costituzione, perché impedisce l'accesso ad un trattamento sanitario ad una categoria di persone sulla base esclusiva della loro condizione personale di fertilità. Un'altra sorprendente espressione del "modello unico" di morale confezionato dal legislatore è il divieto di accesso alla fecondazione eterologa che, soli in Europa, vieteremo.

Non ci convince l'unico argomento della "...esigenza di garantire al bambino diritti anche di natura sociale e psicologica..." (relazione presentata dalla Commissione Affari Sociali alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 marzo 2003). Sappiamo, infatti, che la condivisa necessità di garantire al nato uno status incontrovertibile troverebbe adeguata risposta nella disciplina dei rapporti tra il nato ed il padre "sociale", vietando il disconoscimento della paternità successivamente al consenso dato dal partner maschile. E sappiamo anche che esistono soddisfacenti soluzioni, previste in altri paesi, per il bilanciamento tra il diritto all'anonimato del donatore del seme ed il diritto del nato a conoscere la propria identità genetica. Il divieto ci pare piuttosto ispirato dall'intento di legittimare un'unica tradizionale forma di famiglia, fondata su legami biologici, negando così valore ad un diverso modello di coesione familiare fondato sull'assunzione di responsabilità. Il "no" alla fecondazione eterologa, penalizzando pesantemente la coppia in cui uno dei partner sia sterile o portatore di malattia certamente trasmissibile, contra-

sta con i principi fondamentali posti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione perché comporta discriminazione tra coppie, in relazione alla gravità dei problemi riproduttivi, e perché costringe il partner non sterile a rinunciare alla maternità o alla paternità biologica. Parimenti discutibili, anche alla luce dello sviluppo del diritto comunitario, nonché dell'esperienza giuridica comparata, sono il divieto di accesso per le persone singole e quello per le coppie omosessuali. Così pure il divieto per le coppie nelle quali uno dei partner non sia vivente, ma abbia dato il consenso prima di morire. Anche se tali limitazioni venissero fatte nell'esclusivo interesse del nascituro, al quale dovrebbe essere garantita una famiglia "tradizionale", esse sollevano la questione, non risolvibile sulla base di divieti, di cosa sia la famiglia oggi, e di cosa essa offra davvero ai figli. Come donne e come giuriste, - siamo consapevoli della indicibilità, sul piano giuridico, della relazione tra l'embrione - sia fecondato naturalmente che artificialmente - e la madre, nel cui grembo, comunque, anche l'embrione fecondato in vitro deve ritornare, e riteniamo insensata e profondamente ingiusta una normativa che a questa unica, speciale relazione sostituisca il conflitto; - sappiamo che la definizione di regole attorno alla procreazione non può prescindere dalla condivisione: l'esperienza degli anni in cui l'aborto era reato dimostra che se la regola posta dallo stato non corrisponde alla speciale competenza femminile, quella regola sarà disattesa; - siamo convinte che una regolamentazione rigidamente prescrittiva in questa materia, non solo sacrifici diritti fundamenta-

li, ma impedisca anche riflessione e crescita, individuale e collettiva, da cui soltanto può generarsi la necessaria coscienza del limite nella utilizzazione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Perciò ancora speriamo in un ripensamento di quanti su quel testo di legge sono chiamati a pronunciarsi. E, comunque, nell'attenta valutazione di ogni profilo di costituzionalità all'atto della sua promulgazione e successivamente ad essa. In ogni caso, non smetteremo di impegnarci per il principio della laicità dello Stato e per l'affermazione dei fondamentali diritti all'autodeterminazione e alla salute di donne e uomini.

Questa lettera è aperta ad altre adesioni.  
**Cristina Alessi, Università di Brescia ; Rosalba Alessi, Università di Palermo; Cristina Amato, Università di Brescia; Caterina Ambrosino, Tribunale di Milano; Silvia Banfi, avvocatessa in Milano; Gianna Baldoni, avvocatessa in Roma; Elisabetta Bani, Università di Pisa; Marzia Barbera, Università di Brescia; Giuseppina Luciana Barreca, Tribunale di Reggio Calabria; Maria Caterina Baruffi, Università di Verona; Alessandra Bassi, Tribunale di Milano; Donatella Belloni, avvocatessa in Roma; Tatiana Biagini, avvocatessa in Milano; Manuela Bonardi, avvocatessa in Monza; Olivia Bonardi, Università di Milano; Barbara Borin, avvocatessa in Vicenza; Patrizia Borsellino, Università dell'Insubria; Nerina Boschiero, Università di Milano; Angela Bossone, praticante in Bologna; Giuditta Brunelli, Università di Ferrara; Silvia Buzzelli,**

**Università di Pavia; Mirella Caffaratti, avvocatessa in Torino; Laura Calafà, Università di Verona; Elisabetta Canevini, Tribunale di Milano; Eva Cantarella, Università di Milano; Maria Rosaria Canzano, avvocatessa in Milano; Antonella Carbone, avvocatessa in Milano; Sandra Casacci, Tribunale di Torino; Valentina Castellino, avvocatessa in Torino; Laura Castelvetro, Università dell'Insubria; Alba Chiavassa, Tribunale di Milano; Maria Cristina Cimaglia, Università di Roma; Patrizia Comite, avvocatessa in Milano; Maria Grazia Coppetta, Università di Urbino; Cristina Costantini, avvocatessa in Torino; Laura Curcio, Corte d'Appello di Milano; Marilisa D'Amico, Università dell'Insubria; Barbara De Benedetti, avvocatessa in Milano; Eugenia Del Balzo, Tribunale di Napoli; Erika Della Pietà; Alessandra De Curtis, Tribunale di Venezia; Maria Luisa De Margheriti, Università di Pavia; Giovanna Fantini, avvocatessa in Milano; Gilda Ferrando, Università di Genova; Paola Ferrari, avvocatessa in Cernusco sul Naviglio; Clotilde Fierro, Corte d'Appello di Torino; Nicoletta Gandus, Tribunale di Milano; Simonetta Gatti, avvocatessa in Brescia; GIUDIT, Associazione Giuriste d'Italia; Maria Francesca Ghirga, Università dell'Insubria; Donata Gottardi, Università di Verona; Bibiana Granata, avvocatessa in Pavia; Luciana Guaglianone, Università di Pavia; Fausta Guarriello, Università di Chieti; Laura Hoesch, avvocatessa in**

**Milano; Giovanna Ichino, Corte d'Appello di Milano; Bianca La Monica, Tribunale di Milano; Delia La Rocca, Università di Urbino; Nicoletta Lazzarini, Università di Milano Bicocca; Lara Lazzeroni, Università di Siena; Gabriella Leone, Università di Bari; Anna Leoni, Consiglio di Stato; Francesca Limena, Università di Padova; Angela Loadi, avvocatessa in Milano; Paola Lovati, avvocatessa in Milano; Marina Lucidi, avvocatessa in Roma; Franca Macchia, Procura di Monza; Francesca Malzani, Università di Brescia; Daniela Manassero, avvocatessa in Milano; Maria Rosaria Marella, Università di Perugia; Manuela Massenz, Tribunale di Milano; Maria Rosaria Maugeri, Università di Catania; Tecla Mazzaresse, Università di Brescia; Marisa Meli, Università di Catania; Lucia Mella, avvocatessa in Milano; Elena Merlin, Università di Milano; Mariagrazia Monegat, avvocatessa in Milano; Nyranne Moshi, avvocatessa in Milano; Milena Mottalini, avvocatessa in Milano; Angela Musumeci, Università di Teramo; Maura Nardin, Tribunale di Sassari; Roberta Nunin, Università di Trieste; Claudia Ogrisek, Università di Milano; Giuseppe Palmeri, Università di Palermo; Tiziana Paolillo, Tribunale di Tortona; Silvia Pastorelli, avvocatessa in Brescia; Sara Pedersoli, avvocatessa in Brescia; Elena Pergolesi, avvocatessa a Milano; Chiara Perini, Università di Milano; Anna Perosino, avvocatessa in Milano; Valeria Pezzoni, praticante in Brescia; Barbara Pezzini, Università di Bergamo; Giuseppina Pisciotta, avvocatessa in Palermo; Elena Riva Crugnola, Corte d'Appello di Milano; Bruna Rizzardi, Tribunale di Milano; Maria Lucia Rollo, Università di Bari; Claudia Romani, avvocatessa in Bologna; Laura Ronchetti, CNR; Caterina Rucci, avvocatessa in Milano; Claudia Ruperto, avvocatessa in Perugia; Rita Sanlorenzo, Tribunale di Torino; Arianna Sbano, Tribunale di Pesaro; Maria Luisa Serrano, Università di Lecce; Stefania Scarpioni, Università di Trento; Patrizia Sordellini, avvocatessa in Milano; Francesca Torelli, Università di Venezia; Amelia Torrice, Corte d'Appello di Roma; Anna Maria Tosto, Corte d'Appello di Bari; Silvia Tozzoli, Università di Pavia; Lina Trovato, Corte d'Appello di Catania; Maria Luisa Vallauri, Università di Firenze; Maria Carmela Venuti, Università di Palermo; Tiziana Vettor, Università di Milano Bicocca; Alida Vitale, avvocatessa in Torino; Loredana Zappalà, Università di Catania; Francesca Zucchelli, avvocatessa in Monza.**

## l'Unità

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
**Mariolina Marcucci**  
 PRESIDENTE  
**Giorgio Poidomani**  
 AMMINISTRATORE DELEGATO  
**Francesco D'Ettore**  
 CONSIGLIERE  
**Giancarlo Giglio**  
 CONSIGLIERE  
**Giuseppe Mazzini**  
 CONSIGLIERE  
**Maurizio Mian**  
 CONSIGLIERE

"NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE S.p.A."  
 SEDE LEGALE:  
 Via San Marino, 12 - 00198 Roma

Certificato n. 4947  
 del 25/11/2003  
 Iscrizione al numero 243 del Registro nazionale della stampa  
 del Tribunale di Roma. Quotidiano del Gruppo parlamentari dei  
 Democratici di Sinistra - l'Ulivo. Iscrizione come giornale  
 murale nel registro del tribunale di Roma n. 4555

Direzione, Redazione:  
 ■ 00187 Roma, Via dei Due Macelli 23/13  
 tel. 06 696461, fax 06 69646217/9  
 ■ 20124 Milano, via Antonio da Recanate, 2  
 tel. 02 89698111, fax 02 89698140  
 ■ 40133 Bologna, via del Giglio 5  
 tel. 051 315911, fax 051 3140039  
 ■ 50136 Firenze, via Mannelli 103  
 tel. 055 200451, fax 055 2466499

Stampa:  
 Sabo s.r.l. Via Carducci 26 - Milano

Fac-simile:  
 Sies S.p.A. Via Senti 87 - Paderno Dugnano (Mi)  
 Litoud Via Carlo Pesenti 130 - Roma  
 Ed. Teletampa Sud Srl, Località S. Stefano, 82038 Vitulano (Bn)  
 Unione Sarda S.p.A. Viale Elmas, 112 - 09100 Cagliari  
 STS S.p.A. Strada 5a, 35 (Zona Industriale) - 95030 Piano D'Arce (CT)

Distribuzione:  
 A&G Marco Spa Via Fortezza, 27 - 20126 Milano

Per la pubblicità su l'Unità  
**Publikompass S.p.A.**  
 Via Carducci, 29 - 20123 MILANO

Tel. 02 24424443 Fax 02 24424490  
 02 24424533 02 24424550

La tiratura de l'Unità del 9 febbraio è stata di 138.539 copie